COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIOVANNA BOSI MARAMOTTI**

INDI

DEL PRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

PAG.

Missione:

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, *Presidente* . 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2618);

FIANDROTTI: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43);

RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807);

PAG.

ANDÒ ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248);

BALESTRACCI ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370);

MENSORIO ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531);

TESINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542);

CASTAGNETTI: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092);

D'ACQUISTO ed altri: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556) **3**

CASATI FRANCESCO, *Presidente* **3, 7**

D'AQUINO SAVERIO, *Relatore* **4**

FERRI FRANCO **7**

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Franchi Roberto è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2618); Fiandrotti: Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria (43); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica (807); Andò ed altri: Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica (248); Balestracci ed altri: Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina della incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari (1370); Mensorio ed altri: Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini (1531); Tesini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sull'ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati (1542); Castagnetti: Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati (2092); D'Acquisto: Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati (2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Fimognari, Della Porta, Miroglio, D'Agostini, Ruffino, Santonastaso, Scardaccione: « Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » approvata dal Senato nella seduta del 14 febbraio 1985; d'iniziativa del deputato Fiandrotti: « Estensione agli assistenti senza incarico, entrati nel ruolo degli associati, dei benefici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universita-

ria » Russo Ferdinando, Andreoli, Armellin, Bambi, Bianchi, Caccia, Cafarelli, Contu, Foschi, Foti, Grippo, Ianniello, Lattanzio, Ligato, Malvestio, Napoli, Nucci Mauro, Paganelli, Perugini, Pujia, Quieti, Rabino, Righi, Rinaldi, Russo Giuseppe, Russo Vincenzo, Savio, Senaldi, Sinesio, Urso, Viscardi, Viti, Zambon, Zoppi: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica »; Andò, Fiandrotti, Amodeo: « Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica »; Balestracci, Andreoli, Casati, Brocca, Garavaglia, Cirino Pomicino: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari »; Mensorio, Cirino Pomicino, Russo Giuseppe, Franchi Roberto, Viti, Cobellis, Memmi, Meneghetti, Carrus: « Inquadramento nella fascia degli ordinari dei professori associati che hanno maturato nove anni di incarico di insegnamento nella stessa o in discipline affini »; Tesini, Fincato Grigoletto, Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla ammissione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati »; Castagnetti: « Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocamento a riposo dei professori associati »; D'Acquisto, Russo Ferdinando, Augello, Drago, Sinesio, Memmi: « Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati ».

L'onorevole d'Aquino ha facoltà di svolgere la relazione.

SAVERIO D'AQUINO, *Relatore*. L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ha mostrato una serie di lacune e di difetti obiettivi, taluni assai cagionevoli alla vita stessa delle attività universitarie. Già nella passata legislatura il Governo e numerosi parlamentari – di tutte le parti politiche – si erano posti il problema di una verifica per modificare il decreto stesso nelle parti in cui le carenze mostravano maggiore evidenza e dove le incongruenze sembravano più significative. Mi pare superfluo insistere ancora nell'elencare le contraddizioni scaturenti da tale decreto, piuttosto mi sembra opportuno introdurre un elenco delle correzioni atte a potenziare l'efficacia applicativa di talune norme del decreto ed a porre rimedio ad alcune specifiche questioni riguardanti l'interpretazione della volontà legislativa, di cui al richiamato decreto n. 382.

Con il disegno di legge presentato al Senato il Governo ha già posto essenziali correttivi specialmente per quanto riguarda i giudizi di idoneità. A tale disegno di legge è stata abbinata la proposta di iniziativa dei senatori Saporito ed altri che, in buona parte, ripropone il testo approvato dal Senato nella passata legislatura, testo che era decaduto a seguito della interruzione della legislatura.

Tale proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 14 febbraio e ci è stata trasmessa il 5 marzo 1985. In questa proposta si intende dare una migliore interpretazione del richiamato decreto n. 382 e si introducono opportune modificazioni ed integrazioni in merito al riordinamento della docenza universitaria, alla relativa fascia di formazione, sperimentazione organizzativa e didattica. Si precisa in primo luogo una normativa relativa alla assegnazione di contingenti di posti – articolo 2 – e si inseriscono modifiche all'articolo 11 del decreto n. 382 in materia di opzioni tra tempo pieno e tempo definito per i docenti in fase terminale di carriera, precisando che l'opzione da tempo definito a tempo pieno non può avvenire oltre l'ini-

zio del biennio precedente al collocamento fuori ruolo. L'articolo 4 aggiunge alle norme di compatibilità (di cui all'articolo 11 del decreto n. 382) per i professori di ruolo universitario la possibilità di dirigere i centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed anche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, operante presso le università.

Nell'articolo 5 si enunciano modifiche all'articolo 13 del decreto 382, in relazione a situazioni di incompatibilità, i professori universitari nominati giudici costituzionali o componenti il Consiglio superiore della magistratura venivano, sinora, considerati d'ufficio in aspettativa, con tale normativa vengono collocati fuori ruolo.

Un'altra interpretazione importante, sempre contenuta nell'articolo 5, riguarda i professori collocati in aspettativa a cui è conservato il titolo a partecipare agli organi universitari di appartenenza, con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Mi pare questa una modifica « dovuta », sia per non espellere i professori universitari dagli organi collegiali di cui fanno parte, sia perché un difetto di chiarezza aveva già arrecato gravi danni alla dignità del docente e a quella degli organi considerati nella loro collegialità, i quali venivano ad essere privati del contributo di cultura e di idee degli esclusi.

L'articolo 6 chiarisce dubbi interpretativi relativi al limite di età dei professori associati e dei professori incaricati, modificando, o meglio interpretando, l'articolo 14 del decreto n. 382. Il successivo articolo 7 prevede interpretazioni in materia di incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniere.

L'articolo 8 modifica le norme che riguardano i trasferimenti dei ricercatori; l'articolo 9 si riferisce a situazioni di avanzamento economico nella classe di stipendio degli associati, che sono esonerati dal giudizio di conferma. Gli articoli 10 e 11 prevedono norme di ammissibilità ai giudizi per l'inquadramento nella fascia dei professori associati, e norme che riguardano gli effetti giuridici di inquadramento, già previsti dall'articolo 53 del decreto n. 382.

L'articolo 12 prevede norme che consentono l'instaurazione di convenzioni tra università italiane e straniere; l'articolo 13 concerne modalità di collaborazione interuniversitaria e prevede una normativa per la partecipazione a consorzi e società di ricerche. L'articolo 14 attiene a norme di collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari prevedendo una normativa che consente la richiesta al passaggio fuori ruolo anche dopo il 65° anno di età. L'articolo 15 detta norme procedurali nelle condizioni di passaggio ad altre amministrazioni; l'articolo 16 disciplina il passaggio, a domanda, dei direttori della scuola autonoma di ostetricia, in attesa del riordino di tale scuola. Con tale articolo si prevede la possibilità di essere passati nel ruolo di professori ordinari, ed assegnati alle stesse università dove ha sede la scuola o ha vigilanza l'università.

L'articolo 17 stabilisce norme di gestione autonoma dei bilanci, già approvati dai consigli di amministrazione e attinenti alle aziende agrarie ed ai policlinici universitari. L'autonomia di gestione di organi composti da specifiche rappresentatività pare una necessaria ed indispensabile soluzione per snellire le procedure di conduzione delle istituzioni mentovate. Ritengo che questa doppia procedura di approvazione dei bilanci in sede normale di consiglio di amministrazione e di gestione degli stessi da parte di apposite delegazioni, di cui fa parte il rettore o un suo delegato – in genere il *pro* rettore – possa condurre ad una maggiore collegialità nell'amministrazione delle spese già previste e approvate dal consiglio e dia maggiore tranquillità relativamente alle spese del bilancio che sarà poi riproposto all'approvazione dello stesso consiglio di amministrazione.

L'articolo 18 modifica la normativa circa i limiti di spesa previsti per la gestione finanziaria e amministrativa delle università e dei dipartimenti, limiti la cui ade-

guabilità è stabilita da un decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro.

L'articolo 19, infine, stabilisce una percentuale di posti di professore associato e di ricercatore, aggiuntivi e fuori quota, non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per ogni facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgono attività di ricerca all'estero.

La proposta di legge che stiamo introducendo stamattina alla discussione non è certamente né vuole essere – almeno a mio personale giudizio – il definitivo aggiustamento di una legge, la n. 382, che, anche se non è concordemente apprezzata dai suoi amministrati, pur tuttavia ha cercato di ordinare ed aggiornare il modulo del nostro mondo universitario.

Altre questioni avrebbero potuto essere valutate, per quanto concerne ad esempio le incompatibilità, non ultima quella tra membro del Parlamento e professore universitario. Sono convinto che, vigendo una legge, questa debba essere rispettata, ma debbo rilevare che quanto sta accadendo non è certo rispondente ad un principio di equità. Mi spiego: i parlamentari professori universitari che hanno adito i TAR chiedendo la sospensiva del provvedimento di collocamento in aspettativa emesso appunto in base alla norma che prevede l'incompatibilità tra le due attività, l'hanno tutti ottenuta e, di conseguenza, sono stati riammessi nell'attività universitaria, mentre coloro che non hanno ritenuto di intraprendere la via giurisdizionale ne sono esclusi, appalesandosi in tal modo una vera e propria discriminazione nei loro confronti. Per un senso di equilibrio e di uguaglianza, sarebbe opportuno che il ministro si facesse carico di presentare un provvedimento in Parlamento per estendere la sospensiva ottenuta da chi ha adito i TAR anche a coloro che, per rispetto della legge, non hanno ritenuto di presentare una opposizione; si eviterebbe in tal modo che vi siano i probi e gli improbi o, detto in parole povere, i furbi e gli allocchi.

Forse avrebbe potuto esserci un richiamo in tal senso in questo provvedimento, ma ritengo più giusto che tale problema venga valutato a parte, per non confondere le idee e per non ritardare l'*iter* di questa legge.

Avrebbe dovuto essere affrontato anche il problema dei professori a tempo definito ai quali non è consentito di far parte degli organi di governo dell'università. Un discorso a parte meriterebbe fosse fatto per le facoltà mediche. Ad esempio, in alcune sedi, tra 100-120 componenti aventi diritto ad essere delegati o entrare per conto della facoltà nel consiglio di amministrazione solo tre o quattro unità diventano eleggibili, appunto per effetto della scelta del tempo definito. Occorre cercare di eliminare queste situazioni di privilegio in base alla quale i patologi generali, gli anatomici e i fisiologi – che hanno la possibilità di scegliere facilmente il tempo pieno – sono i soli che possono ricoprire la carica di preside delle facoltà mediche. Agli altri ciò è precluso per scelte e situazioni personali e soggettive rispettabili, quanto rispettabili sono le opzioni per il tempo pieno. Si richiede pertanto per le facoltà mediche una metodologia che consenta situazioni di scelta più ampie.

Un discorso a parte meriterebbe il problema attinente agli organici dei ricercatori e tecnici laureati, specie in carenza per le facoltà mediche del personale di assistenza. Sappiamo che tecnici laureati e ricercatori non sono disponibili; le facoltà mediche agiscono in funzione di una collaborazione tra professori della prima e della seconda fascia che nelle sale operatorie finiscono per fare i ferristi, per carenza di personale che possa collaborare, entrare in *équipe* operative e di ricerca.

Queste ed altre lacune, queste ed altre contraddizioni il provvedimento presenta, e forse nella discussione tante altre se ne potranno ricordare.

Ritengo in conclusione che dovremmo accettare il testo che con tanta fatica il Senato ha approvato. Forse le cose contenute in questa legge sono le più urgenti

e necessarie ad intervenire per chiarire e modificare parte della 382. Sono convinto – e mi auguro che la Commissione sia di questo avviso – che occorra approvare senza modifiche il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, impegnando nel contempo il Governo su altri singoli argomenti a valutarli e risolverli con altri strumenti legislativi, consapevoli che un passo avanti sicuro si sarà compiuto; forse ci avviamo per gradi a migliorare una legge, la n. 382, che, se rettificata, finirà poi col non essere una brutta legge.

FRANCO FERRI. Ai fini dell'ulteriore organizzazione dei lavori, desidero sottolineare l'urgenza del provvedimento a tale proposito ritengo che la Commissione possa lavorare anche nelle ore serali. Infatti, se consideriamo la vicinanza del periodo elettorale, ci rendiamo conto che il tempo da dedicare a sedute legislative è veramente esiguo.

PRESIDENTE. Assicuro la massima disponibilità ad organizzare i lavori della Commissione sfruttando gli spazi lasciati liberi dai lavori dell'Assemblea. In ufficio di presidenza valuteremo bene il problema e fisseremo il calendario dei lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO